



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1000/2017 del R.A.C.C. in data 10/06/2017, iniziata con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2017

da

.....
elettivamente domiciliato in Sacile, via Meneghini n. 3, con il patrocinio dell'avv. IONCOLI FEDERICO,

ATTRICE / OPPONENTE

contro

..... (C.F.)
elettivamente domiciliato in 6 33170 PORDENONE, con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTO / OPPOSTO

avente per oggetto: **Prestazione d'opera intellettuale,**
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del



10/01/2020, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

per **parte attrice/opponente** come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “dichiarare il decreto ingiuntivo opposto nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocarlo, per le motivazioni esposte in atti, assolvendo per l’effetto la concludente dalle pretese creditorie avversarie”;

per **parte convenuta/opposta** come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “*Nel merito e, per quanto occorre, in via riconvenzionale: 1) Rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1001/2017 del 28.03.2017 emesso dal Tribunale di Pordenone. 2) Condannare, in ogni caso, il convenuto a pagare in persona del suo titolare firmatario a pagare all’attore la somma capitale di € 10.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali ed € 1.000,00 per diritti di segreteria, ovvero quella diversa somma che verrà provata in giudizio o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge ai sensi del D. Lgs. n. 231/02”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell’art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall’art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c.

Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2017, la sig.ra [nome] - titolare della ditta individuale [nome] proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1001/2017 del Tribunale di Pordenone con cui, ad istanza dell’attore, veniva ingiunto il pagamento di € 10.000,00 (oltre oneri fiscali e previdenziali) a titolo di prestazioni professionali che lo stesso [nome] aveva prospettato di aver eseguito per suo conto e su incarico di quest’ultima.



Con comparsa di risposta depositata in data 09.10.2017, l'attore si costituiva in giudizio contestando la domanda della sig.ra [redacted], chiedendo - per l'effetto, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.

A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di comparizione - trattazione, tenutasi in data 23.11.2017, con successiva ordinanza dd. 21.12.2017 l'adito Tribunale concedeva l'esecuzione provvisoria dell'opposto decreto ingiuntivo, nonché i termini *ex art.* 183, 6 comma c.p.c. onde consentire il deposito di memorie di merito ed istruttorie, rinviando per l'ammissione delle prove al 22.03.2018, avanti allo scrivente Giudice nel frattempo divenuto assegnatario del fascicolo.

A tale udienza il contenzioso veniva rinviato al 20.11.2018 per l'assunzione delle prove per interpello formale e per testimoni ammesse di parte attrice, mentre all'udienza del 04.12.2018 per l'assunzione delle prove per testimoni ammesse di parte convenuta.

Esaurita la fase istruttoria del contenzioso, la causa veniva ritenuta matura per la decisione con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 10.01.2020.

Si osserva che l'opposizione è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito indicate.

Appare preliminare e dirimente stabilire se i fratelli [redacted] figli della signora [redacted], e collaboratori dell'impresa familiare di titolarità della stessa, disponevano dei poteri per conferire, con effetti vincolanti per l'impresa medesima, l'incarico all' [redacted], con tutte le conseguenze anche in tema di pagamento dell'onorario.

Sul punto deve rilevarsi che la prevalente dottrina e la pressoché unanime giurisprudenza sono ormai dell'avviso che l'impresa familiare abbia carattere, non collettivo, bensì individuale, in virtù del rapporto associativo di lavoro a rilevanza interna, che lega il familiare titolare dell'impresa con ciascuno degli altri familiari che collaborano con esso.



Il familiare-imprenditore, pertanto, è l'effettivo e solo gestore dell'impresa, giacché assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi, e risponde illimitatamente e solidalmente con i suoi beni personali delle obbligazioni contratte nel corso dell'espletamento dell'attività d'impresa.

In tal senso la costituzione da parte dell'imprenditore individuale di un'impresa familiare non determina alcuna conseguenza sulla proprietà dell'azienda, che era e rimane di pertinenza di detto imprenditore.

A quest'ultimo, e non ai familiari né disgiuntamente né congiuntamente, spetta la rappresentanza dell'impresa e l'adozione di ogni determinazione che attenga alla gestione ordinaria dell'impresa medesima.

Sul piano delle relazioni interne la norma regola il rapporto obbligatorio fra familiare imprenditore e i familiari prestatori di lavoro nell'ambito della famiglia: a tali collaboratori compete il diritto di credito al mantenimento (da intendersi non nel senso soltanto dei mezzi indispensabili per il sostentamento, ma di mezzi in grado di assicurare un'esistenza libera e dignitosa, con riferimento alle condizioni patrimoniali della famiglia) e, per la parte eccedente, il diritto agli utili o ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

L'impresa familiare non ha alcuna rilevanza esterna, e non permette di ritenere esistente un rapporto di rappresentanza reciproca tra i familiari e la persona a capo dell'impresa, sicché, per esempio, in caso di alienazione di un fondo, la "*denuntiatio*" ad uno solo dei coniugi componenti l'impresa non ha effetto nei confronti dell'altro ai fini del decorso del termine di esercizio del diritto di prelazione (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 15754 del 2014).

Nel caso di specie è pacifico che l'incarico all'..... non è stato conferito dalla signora, titolare dell'impresa familiare, ma



bensì dai figli [redacted] e [redacted], privi, però, per le ragioni sovraesposte, di alcun potere di rappresentanza dell'impresa familiare e della sua titolare.

Su tale circostanza conviene anche il patrocinio dell' [redacted] laddove nella comparsa conclusione testualmente scrive: *“un tanto, quindi, a dimostrazione del fatto che la rappresentanza di [redacted] e l'assunzione degli impegni verso chiunque avveniva non attraverso la sig.ra [redacted] ma attraverso chi effettivamente svolgeva l'attività, ovvero i figli membri dell'impresa familiare”*.

Tra l'altro anche le testimonianze rese in giudizio (cfr. deposizioni di [redacted] e [redacted] sono chiare e concordi nell'affermare che la signora [redacted] titolare dell'impresa familiare, non si è mai relazionata né con l' [redacted], né con il dott. [redacted], al quale il marito della signora [redacted] aveva conferito un incarico in parte analogo a quello conferito dai figli all' [redacted]

Anche la stessa parte convenuta/opposta nel corso dell'interpello del 20 novembre 2018 **confermava di non aver ricevuto alcun incarico dalla sig.ra [redacted]**: *“premetto di conoscere da tempo i fratelli [redacted], ancor quando si occupavano del commercio di [redacted]. Non ha mai avuto contatti diretti con la signora [redacted], ho avuto l'incarico di risolvere le difformità alle disposizioni in materia di prevenzione incendi dai fratelli [redacted] ADR del Giudice preciso da [redacted] in quanto delegato a seguire questo compito dopo vari incontri avuti con entrambi i fratelli. Non è vero che ho ricevuto l'incarico dalla signora [redacted] ma l'ho ricevuto da [redacted] ADR dell'avvocato Ioncoli, riconosco il doc. 2) di parte opposta, ho sollevato la questione che nel predetto documento era indicato il nome di [redacted] ma i fratelli [redacted], ed in particolare [redacted], mi hanno detto che la madre era stata informata in modo preciso, ed anzi era*



preoccupata che la situazione rilevata dai VVF fosse risolta nel più breve tempo possibile”.

Ciò che, invece, non è condivisibile nel ragionamento elaborato dalla difesa dell' è il tentativo di imputare all'impresa familiare, e di conseguenza alla sua titolare, sig.ra , le conseguenze di un'attività, vale a dire l'affidamento dell'incarico professionale, eseguita dai fratelli collaboratori dell'impresa stessa, ma privi di alcun potere di rappresentanza della medesima: in altri termini i fratelli avevano conferito l'incarico all' prevalentemente per un interesse proprio (per lo meno con riferimento all'attività relativa alla produzione dei non ricompresa, per inciso, nell'oggetto sociale dell'impresa , e, soprattutto, senza averne i poteri.

In tale equivoco sembra caduto anche il precedente G.I. laddove statuiva, senza, peraltro, motivare sul punto, *“rilevato che non è contestato che l'incarico sia stato conferito dai figli della titolare dell'impresa opponente che facevano parte dell'impresa familiare (sub doc 5 e 7) ... concede la provvisoria esecuzione del D.I. opposto n° 375/2017”.*

La giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito, in tema di professioni intellettuali, come ha osservato il patrocinio di parte attrice/opponente, è univoca e consolidata nell'affermare che obbligato al pagamento dell'onorario per l'opera professionale svolta è il committente, che non necessariamente è anche il beneficiario della prestazione, potendo l'incarico esser conferito da un terzo o soltanto da alcuni dei soggetti nel cui interesse la prestazione è svolta (cfr. *Cassazione, n. 3652/2016; Cassazione, n. 19596/2004; Cassazione, n. 7309/2000; Cassazione, n. 1244/2000; Cassazione, n. 4592/1995; Tribunale di Roma, dd. 08.02.2018; Tribunale di Terni, dd. 02.02.2017*).



L' [redacted] avrebbe dovuto, pertanto, rivolgersi *in primis* nei confronti di coloro che gli avevano conferito l'incarico, cioè dei fratelli [redacted] e solo in via residuale, laddove non fosse riuscito a farsi pagare da costoro, nei confronti dell'impresa [redacted] nei limiti di cui all'art. 2041 c.c. ipotizzando un cd. **arricchimento indiretto**, cioè quando una terza persona (in questo caso l'impresa familiare) venga a trarre **beneficio** dall'**adempimento del contratto concluso tra altre persone**: inutile osservare che nel caso di specie si è scelto di percorrere altre strade processuali.

Per tali ragioni va accolta l'opposizione come formulata da parte attrice/opponente e va, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo, e conseguentemente rigettata la domanda di condanna formulata dal convenuto/opposto, domanda di condanna fondata sugli stessi presupposti sui quali era stato richiesto il decreto ingiuntivo.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37/2018, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvergono specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) accoglie l'opposizione come formulata da parte attrice/opponente e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2017 del Tribunale di Pordenone;

2) rigetta per le causali di cui in motivazione la domanda di condanna come formulata da parte convenuta/opposta nei confronti di parte attrice/opponente;



3) condanna il convenuto/opposto a rifondere a parte attrice/opponente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 145,50 per esborsi e in ... per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso *ex* D.M. n. 37/2018.

Così deciso in Pordenone, il 5 giugno 2020.

Il Giudice

- Dott. Francesco TONON -

